

Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano

Verbale n. 1 del 10/02/2022 del Revisore dei Conti

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di febbraio, in apposita seduta, l'Organo di Revisione dell'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, nella persona della Dott.ssa Maria Rosina Brisi, in osservanza dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, a seguito della richiesta prot. 388 del 04/02/2022, di esprimere parere, procede all'esame:

- della proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione avente ad oggetto: *“Bilancio provvisorio 2022/2024. 1^ variazione ai sensi art. 175 comma 5-bis, lett. A), e art. 187, comma 3-quinquies del TUEL.”*

Visti gli art. 175, in particolare il comma 5-bis e l'art. 187 del D.Lgs 267/2000;

Tenuto conto che il comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), secondo cui “Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 187 del Tuel:

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Visto il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 28/04/2021 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2021-2023 redatto in termini di competenza ed cassa secondo gli schemi previsti dal D.lgs 118/2011;

Dato atto che il Consiglio dell'Unione non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, il cui termine di approvazione, in virtù di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 è stato differito al 31 marzo 2022 e pertanto l'Ente si trova in esercizio provvisorio;

Considerato che il Consiglio dell'Unione non ha ancora approvato il Rendiconto dell'esercizio 2021, il cui termine di approvazione, in base a quanto disposto dall'art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è fissato al 30/04/2022;

Dato atto che la Giunta dell'Unione, con Deliberazione n. 2 in data 17 gennaio 2022, ha determinato ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021, il quale ammonta ad euro 7.369.432,23, così composto:

Parte accantonata	Euro 30.000,00
Parte vincolata	Euro 6.177.983,19
Parte destinata agli investimenti	Euro 52.614,72
Parte disponibile	Euro 1.108.834,32

Visto il punto 8.11 del principio applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011) il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto sulla base di una relazione documentata del dirigente competente;

Visto l'art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 – quinquies";

Vista la Relazione della Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla proposta di deliberazione della Giunta in esame, relativa all'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione vincolato presunto, in esercizio provvisorio, in cui è attestato che, sentiti i responsabili di area tecnica e amministrativa, le somme riportate sono necessarie per la prosecuzione di tutti i progetti legati alla programmazione territoriale "la sapienza del villaggio", al fine di rispettare i cronoprogrammi concordati e approvati dalla Regione Sardegna. Per quanto riguarda le somme a destinazione vincolata pervenute dalle donazioni legate agli eventi dell'emergenza incendi del luglio 2021, è attestato che le stesse saranno utilizzate per l'avvio immediato di tutte le attività legate alla ricezione, controllo e approvazione delle domande per i risarcimenti che dovranno presentare i privati entro il prossimo 7 febbraio 2022. A tal fine con delibera nr. 5 del 02/02/2022 la giunta dell'Unione ha disposto di istituire l'Ufficio di Piano del Sub Ambito "Pro Su Montiferru" quale struttura operativa con funzione di unità di missione e coordinamento per la ricostruzione, per la gestione di tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire l'attuazione degli interventi post emergenza, con affidamento del servizio a professionisti esterni, stante la carenza di personale all'interno dell'Unione e degli stessi Comuni.

Tenuto conto della necessità di apportare delle variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022 mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 6.094.015,01, di cui:

- avanzo vincolato di parte corrente per euro 401.715,00
- avanzo vincolato di parte capitale per euro 5.692.300,01

Visto il prospetto di variazione predisposto dalla Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla proposta di delibera;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come da prospetti redatti dalla Responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che la responsabile del servizio Finanziario non ha segnalato al Revisore, ai sensi dell'art. 153 comma 6, particolari situazioni di squilibrio per il bilancio;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267 del 2000, come modificato dal DL 174/2012;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Revisore

Esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione, in oggetto, relativa alla variazione del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio provvisorio 2022, fermo restando il rispetto dell'art. 163 del Tuel relativo alla gestione delle spese in esercizio provvisorio.

10 febbraio 2022

Il Revisore

f.to Maria Rosina Brisi